



Dalla Consulta ok al prelievo sul way out delle banche di credito cooperativo

Con la sentenza n. 149/2021 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni sollevate dalla Cassazione in relazione alla disciplina del *way out* per le banche di credito cooperativo, di cui all'articolo 2, commi 3-ter e 3-quater, del Decreto Legge n. 18/2016.

In base a tale normativa, la banca di credito cooperativo con patrimonio netto superiore a 200 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, qualora opti per conferire l'azienda bancaria a una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria anziché aderire a un gruppo bancario cooperativo (c.d. "*way out*"), deve versare al bilancio dello Stato, all'atto del conferimento, un importo pari al 20% del suo patrimonio netto.

Orbene, la Consulta ha ritenuto che «il versamento al bilancio dello Stato si configura, per le BCC con patrimonio netto sopra soglia, come il "prezzo" da pagare per avvalersi dell'opportunità offerta dall'ordinamento di non aderire a un gruppo bancario cooperativo, senza per questo dover devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici».

Peraltro, al prelievo deve essere negata la qualifica di "tributo" e, di conseguenza, non può sussistere la violazione del principio di capacità contributiva secondo il dettato costituzionale degli articoli 3 e 53. Manca infatti in esso il requisito della natura coattiva del prelievo, che si esprime in primo luogo nel diritto alla sua riscossione forzosa.

Inoltre, la circostanza che la conferente continui a perseguire uno scopo mutualistico non comporta affatto che il prelievo disposto a suo carico sia di per sé lesivo della funzione sociale della cooperazione di cui agli articoli 41 e 45 della Costituzione, «essendo invece diretto [...] a tutelare gli interessi di un settore chiave della stessa produzione cooperativistica, qual è il settore delle banche cooperative a mutualità prevalente».

Infine, la Consulta esclude che la normativa sul *way out* si ponga in contrasto con il principio della tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, dacché il prelievo non interferisce con il possesso in capo alla banca conferitaria degli inderogabili requisiti patrimoniali per lo svolgimento dell'attività bancaria.

Angelo Bonissoni
angelo.bonissoni@cbalex.com

Luca Vitale
luca.vitale@cbalex.com

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.



www.cbalex.com

MILANO

C.so Europa, 15 - 20122 Milano

Tel. +39 02 778061

Fax +39 02 76021816

E-mail: milano@cbalex.com

ROMA

Via Donizetti, 10 - 00198 Roma

Tel. +39 06 89262900

Fax +39 06 89262921

E-mail: roma@cbalex.com

PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova

Tel. +39 049 0979500

Fax +39 049 0979521

E-mail: padova@cbalex.com

VENEZIA

Santa Croce, 251 - 30135 Venezia

Tel. +39 041 2440266

Fax +39 041 2448469

E-mail: venezia@cbalex.com

MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München

Tel. +49 (0)89 99016090

Fax +49 (0)89 990160999

E-mail: muenchen@cbalex.com